

Legge regionale 31 maggio 2012 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disciplina della portualità di competenza regionale.

Art. 3

(Attribuzioni del Comune)

1. Per le finalità della presente legge il Comune:

- a)** partecipa alle scelte di politica portuale di cui all'articolo 2, comma 1, mediante proposte e pareri da sottoporre alla Giunta regionale;
- b)** esprime l'intesa sul progetto del Piano regolatore portuale e relative varianti, come previsto all'articolo 6;
- c)** interviene ai lavori del Comitato consultivo di cui all'articolo 8.